



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE
PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
(E INDUSTRIALE) E RELATIVO TARIFFARIO**

Richiamati:

- l'art. 65 del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile (e industriale) e relativo tariffario;
- agli artt. 192 LOC e 44 RALOC;

o r d i n a:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza stabilisce il prelievo delle tasse per la distribuzione di acqua potabile (e industriale).

Art. 2 Tasse

Le tasse sono stabilite come segue:

a) **Tassa di allacciamento:**

per le prime 50 UC (Unità di carico)	Fr. 35.--
per le successive 100 UC	Fr. 25.--
per ogni ulteriore UC	Fr. 15.--

b) **Tassa base:**

vengono riscossi 74.-- Fr./m³/h. (N.B. contatore minimo 2.5 m³/h).

c) **Tassa di consumo:**

La tassa è basata sul consumo effettivo misurato dal contatore e vale:

acqua potabile	0.70 Fr./m ³
acqua industriale	1.-- Fr./m ³
impianti provvisori	1.50 Fr./m ³
vendita ai rivenditori	0.50 Fr./m ³

d) **Tassa forfettaria:**

Per ogni UC vengono riscossi:

per le prime 50 UC	Fr. 8.65
per le successive 100 UC	Fr. 5.--
per ogni ulteriore UC	Fr. 1.--
per aziende agricole per UBG	Fr. 15.--
per stalle, depositi, grotti, pollai, vigne, prati, orti (10 UC)	Fr. 86.50

Per impianti a consumo costante (es. fontane) si riscuotono Fr. 250.-- annui.

e) **Tasse per uso temporaneo (cantieri):**

¹ Viene prelevata una tassa base per l'impianto provvisorio, compreso lo smaltimento, di Fr. 100.-

² In assenza di contatore l'importo per il consumo, una tantum, è basato sulla volumetria secondo norma SIA e vale 1.-- Fr./m³.

f) **Tassa per il disinserimento/inserimento:**

Per ogni prestazione, inserimento o disinserimento dell'accesso alla rete di distribuzione, vengo fatturati Fr. 100.--.

g) **Tassa per analisi su richiesta:**

¹ La tassa base, comprensiva della trasferta al laboratorio cantonale, vale Fr. 50.--.

² Per ogni prelievo viene riscosso:

analisi microbiologica	Fr. 100.--
analisi chimico-fisica	Fr. 370.--

h) **Collaudo**

¹ La tassa base vale Fr. 50.--

² Per ogni UC vengono riscossi:

per le prime 50 UC	Fr. 2.--
per le successive 100 UC	Fr. 1.50
per ogni ulteriori UC	Fr. 1.--

Art. 3 Procedura di tassazione

Il servizio contabilità notifica le tasse agli abbonati.

Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 Rimedi di diritto

Contro la tassazione è data facoltà di contestazione all'Azienda acqua potabile per il tramite del Municipio di Faido entro 30 giorni dall'intimazione.

Il reclamo non sospende l'ordine di pagamento.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato in conformità agli articoli 208 e seguenti LOC.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 5. Disposizioni abrogative /entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile in materia ed entra in vigore il 1.1.2018.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

La Segretaria

Ing. R. David

A. Pedrini

Approvata con Ris. Mun. 211/2018 del 16.4.2018
Esposta agli albi comunali dal 20.4.2018 al 19.5.2018